

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENGOZZI, BERSANI e DE MARZI FERNANDO

Presentata il 15 dicembre 1965

Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 2 giugno 1961, n. 454, più conosciuta col nome di « Piano verde » prevede all'articolo 19 lo stanziamento di lire 20 miliardi in ragione di 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione da parte di Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e al tasso di interesse del 3 per cento a favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, di mezzadri, coloni, compartecipanti, di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione e di cooperative agricole. La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'Istituto od Ente finanziatore e quello a carico delle ditte prestatarie, resta a carico dello Stato.

Con lo scadere del quinquennio previsto dal « Piano verde », cioè con la fine dell'esercizio 1964-65 (30 giugno 1965), hanno avuto termine gli stanziamenti previsti dal Piano.

In attesa di poter proporre un secondo « Piano verde » corredato anche dall'opportuno parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Governo ha proposto, ed il Parlamento ha approvato nell'estate scorsa, la legge 26 luglio 1965, n. 967, chiamata « legge ponte » proprio perché destinata ad esercitare questo collegamento tra il primo ed il secondo « Piano verde ».

« La legge ponte » ovviamente ha disposto nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge

n. 454. In particolare per l'articolo 19 sono state stanziare lire 3.500 milioni, cifra inferiore agli stanziamenti degli anni precedenti che si è rivelata insufficiente per molteplici ragioni, fra le quali principalmente:

a) i prestiti di conduzione si debbono fare per l'intera annata agraria e non per un periodo inferiore in quanto si iniziano in settembre-ottobre ed è necessario attendere per l'estinzione, l'epoca dei raccolti o il realizzo dei prodotti;

b) il sorgere di numerose cooperative soprattutto per l'acquisto, l'ampliamento o la costruzione di impianti collettivi per la trasformazione dei prodotti agricoli ma anche per attrezzature di mercato, hanno procurato un aumento notevolissimo di domande per cifre cospicue e sarebbe veramente un grosso errore non sorreggere con il necessario credito di esercizio iniziative che l'aiuto dello Stato (vedi articolo 20 del « Piano verde ») ha reso possibile e che, per essere nella fase iniziale, si trovano in obiettive condizioni di difficoltà;

c) le numerose e pregiudizievoli calamità atmosferiche che hanno danneggiato notevolmente le aziende nell'anno decorso, che spesso non hanno raggiunto le percentuali fissate dalla legge n. 969 e pertanto non hanno potuto trovare i soccorsi previsti, si trovano nella necessità, più che in passato di chiedere i prestiti di conduzione a tasso agevolato;

d) l'aumento della misura dei tassi d'interesse accordato, con decreto ministeriale

10 dicembre 1964, a favore degli istituti ed enti finanziatori ha diminuito l'ammontare dei finanziamenti eseguibili per il maggiore assorbimento percentuale dei concorsi statali.

Gli Istituti ed Enti finanziatori sono quindi pressati da insistenti richieste ed hanno esaurito i fondi; ciò naturalmente provoca generale, diffuso disagio nel mondo agricolo soprattutto tra le categorie che la legge indica come preferiti dalle disposizioni: coltivatori diretti e loro cooperative.

È noto che il Governo si propone di presentare quanto prima al Parlamento il « Piano verde n. 2 » e certamente in quella sede il problema del credito di esercizio non potrà non essere rivisto soprattutto in relazione alla

adeguatezza dello stanziamento; però è ragionevole pensare che — anche per l'esigenza di un approfondito esame da parte del Parlamento — non potrà aver pratica applicazione prima dell'autunno 1966, cioè a conclusione della corrente campagna agraria.

Onorevoli colleghi, è per questa ragione che proponiamo di colmare con gli stanziamenti previsti dall'articolo unico della presente proposta di legge, il periodo che rimarrebbe privo di adeguato finanziamento del citato articolo 19 del « Piano verde ». Confidiamo pertanto nella comprensione dei colleghi e ci auguriamo un rapido *iter* della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per la concessione di prestiti di conduzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla copertura dell'onere di lire 1.500 milioni di cui alla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo speciale destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.